



## COME SI VOTA

### 4.3. L'espressione del voto in Italia

Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda per consultazione (una per la Camera e una per il Senato), recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati, da 2 a 4 (cosiddetto "listino bloccato"), nel collegio plurinominale (articoli 31 e 58 del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articoli 11 e 14 del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993, modificati dalla legge n. 165/2017).

L'elettore, una volta identificato al seggio, riceve le schede di voto e la matita copiativa ed esprime il proprio voto, in segreto, nella cabina indicata da uno dei componenti del seggio.



Se l'elettore non vota nella cabina, le schede consegnategli sono annullate.

Se l'elettore, dopo avere ritirato le schede, prima ancora di entrare in cabina, le riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, le schede sono annullate.

Se una scheda votata viene riconsegnata non ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.



L'elettore non deve sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quella sottostante.



L'elettore non può esprimere preferenze (scrivendo il cognome e nome di un candidato) né votare per una lista non collegata al candidato nel collegio uninominale (cosiddetto "voto disgiunto").

La legge n. 165/2017 ha modificato entrambi i testi unici Camera e Senato sull'espressione del voto da parte dell'elettore; sia per l'elezione della Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, il voto è espresso tracciando un segno:

- sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi (nome e cognome) dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (figura 1) [articolo 58, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];



NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
min 30 1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		min 30 6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		min 30 8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
min 30 3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		min 30 10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
min 30 4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		min 30 11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	<del>min 30 12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</del>
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		min 30 13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
min 30 5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome			

Figura 1


- sul nome del candidato nel collegio uninominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e, nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti dagli Uffici centrali retti da magistrati tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale (figura 2) [articolo 58, terzo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];

NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
min 30 1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		min 30 6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		min 30 8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
min 30 3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		min 30 10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
min 30 4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		min 30 11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		min 30 13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	min 30 14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
min 30 5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome			


Figura 2



- sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi (nome e cognome) dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (figura 3) [articolo 59-bis, comma 1, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];



- sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima. Il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (figura 4) [articolo 59-bis, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].





Il voto espresso sulla scheda è dichiarato nullo quando:

- l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;
- il voto è espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dal seggio (ad esempio, con una penna);
- la scheda – sebbene votata senza alcun dubbio per un determinato candidato nel collegio uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – presenta, però, scritte o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;
- la scheda - sebbene votata senza alcun dubbio per un determinato candidato nel collegio uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto - non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993 - tabelle A-bis e A-ter allegate al testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957 - tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato sia della Camera in Valle d'Aosta e per l'elezione del Senato in Trentino – Alto Adige);
- la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare:
  - se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo (nome e cognome) di più di un candidato in diversi collegi uninominali o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro;

- se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato;

La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista di distinte coalizioni (articoli 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 del testo unico Camera d.P.R. n. 361/1957, e articolo 14 del testo unico Senato d.lgs. n. 533/1993).